

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE

N. 595 del 31 DIC 2010

OGGETTO: Fondi contrattuali dell'area comparto. Determinazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'art. 1, commi 565 e 566, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) così dispongono:

Comma 565 " Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007- 2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione: a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni; b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese di personale sono considerate al netto: 1) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera: 1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre

Segue delib. N. **595** del. **31 DIC 2010**

2006 e la relativa spesa; 2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa; 3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell'obiettivo di cui alla lettera a), può essere valutata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543; 4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica; d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da quelle indicate nel presente comma; ... Omissis ...”

comma 566 “Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della somma di cui al terzo periodo del presente comma. Nelle procedure di assunzione si provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001, n. 3, è rideterminato in euro 30.300.000. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti gli Istituti zooprofilattici sperimentali, definisce con apposito programma annuale le attività da svolgere nonché i criteri e i parametri di distribuzione agli stessi di quota parte del predetto stanziamento.”

VISTO l'art. 1 comma 71 della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge finanziaria 2010) nel quale si confermano i tetti fissati dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 per la voce di spesa relativa al personale anche per gli esercizi 2010, 2011 e 2012.

RICHIAMATI l'art. 1, commi 189, 190, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che così recitano:

“**Comma 189.** A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.

Comma 190. E' fatto divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 189, della compatibilità economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente.

Comma 191. L'ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004.

Comma 194. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.”

CONSIDERATO che:

- il Ministero della Salute con note Prot. DGVA/5042/P del 07/02/2007 e Prot. DGVA/6843/P del 20/02/2007 ha provveduto a dare indicazioni per l'attuazione delle disposizioni di cui al citato comma 566 per la stabilizzazione di personale precario operante nell'ambito delle emergenze di cui alla Legge n.3/2001.
- con Decreto interministeriale del 06/05/2008 a firma congiunta del Ministro della Salute e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, si è provveduto a stanziare in forma stabile a favore degli II.ZZ.SS. le risorse economiche individuate dal comma 566, fissando per questo Istituto un finanziamento annuo pari a Euro 2.275.714,39, per l'assunzione di personale del comparto a tempo indeterminato.
- con D.G.R.V. n. 2811 del 11/09/2007 la Regione Veneto ha provveduto a dare applicazione al citato comma 565, approvando il "Protocollo d'intesa per la stabilizzazione del personale precario dell'area del comparto delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e Legge regionale 16 Agosto 2007, n. 22.”

VERIFICATO che al punto c) del citato Protocollo regionale si precisa che: *“Le Aziende una volta individuate come sopra descritto le posizioni lavorative di cui necessitano ed averle inserite nel proprio fabbisogno, dovranno definire il piano triennale per la stabilizzazione, nei limiti di tale fabbisogno. Il Piano dovrà essere coerente con i vincoli di carattere generale e specifico (riguardanti cioè la “voce” personale) contenuti nella legislazione regionale e nei provvedimenti attuativi della Giunta Regionale. Ne consegue che, per l'anno 2007, l'onere finanziario riferito alla stabilizzazione del personale precario dovrà rientrare nel limite di spesa complessivo per il personale relativo allo stesso anno fissato dalle disposizioni contenute nell'art. 37 della L.R. 2/2007 e nella D.G.R. 886/2007. La stabilizzazione derivante dall'applicazione del paragrafo E) potrà comportare la revisione dei fondi aziendali secondo le modalità contrattuali, solo nel caso in cui il numero di personale stabilizzato sia aggiuntivo rispetto al numero di personale a tempo determinato e indeterminato prese a base di calcolo e fermi restando i vincoli di spesa stabiliti dalla L.R. 2/2007.”*

VISTA la successiva D.G.R.V. n. 4209 del 30.12.2008 – assunta nell'ambito della proroga dei limiti di spesa sul personale, contenute nella D.G.R. n. 886 del 3.04.2007, anche per il 2009 – secondo cui l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie deve autonomamente valutare il limite di spesa per il personale, nel caso di fattispecie previste da norme statali che lo riguardino specificamente con assegnazione di compiti ad esclusivo finanziamento a carico dello Stato, e che conseguentemente non sia per tale profilo soggetto ad autorizzazione regionale.

DATO ATTO che in esecuzione delle citate norme e disposizioni attuative delle stesse, emanate dal Ministero della Salute e dalla Regione Veneto (quest'ultima in veste di Ente cogente di riferimento), questo Istituto ha provveduto ad avviare il piano di stabilizzazioni e assunzioni programmato ed approvato dal Ministero e dalla Regione.

RILEVATO che detto processo di stabilizzazione ha portato all'assunzione a tempo indeterminato di 111 unità di personale appartenente all'area del comparto, meglio specificate nella documentazione agli atti del Servizio Gestione Risorse Umane.

ATTESO che, in più occasioni, a partire dal 2009 le OO.SS. di categoria hanno chiesto all'Amministrazione la rivalutazione dei fondi ai sensi dell'art. 39, comma 8, del CCNL 1998/2001 che contempla la possibilità *“nel caso in cui l'azienda o l'ente prevedano nella dotazione organica un aumento di personale rispetto a quello preso a base di calcolo per la formazione dei fondi di cui agli artt. 38 e 39, nel finanziare la dotazione organica stessa, dovranno tener conto delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico complessivo del personale da assumere”*.

APPURATO che nell'ambito del Bilancio Economico Consuntivo 2009, approvato dal Collegio dei Revisori, dal Consiglio di Amministrazione e dagli Enti cogenerenti, l'Istituto ha fornito gli elementi a riscontro dell'effettivo avvenuto rispetto dei dettami normativi in tema di limiti di spesa per il personale, con particolare riferimento ai tetti fissati dalle citate Leggi finanziarie (limite costituito dalla spesa per il personale sostenuta nell'anno 2004 meno 1,4%).

VISTA la D.G.R.V. n. 4308/2004 con la quale veniva formalizzato il *“Protocollo d'intesa sul sistema di relazioni sindacali regionali e sulle linee di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa nelle materie indicate dall'art. 7 dei CCNL 19.04.2004”* sottoscritto il 21.12.2004, nel quale si precisa che: *“La rideterminazione dei fondi ex art. 39, comma 4, lett. b) e comma 8 del CCNL 7.04.1999, di cui all'art. 7, lettere c) e d) del CCNL 19.04.2004, dovrà essere preceduta da specifica autorizzazione della Segreteria Regionale Sanità e Sociale, alla quale dovranno essere trasmessi anche i provvedimenti in materia eventualmente già adottati con riferimento agli anni 2002-2003-2004.”*; documento formalmente inviato anche a questa Amministrazione.

CONSIDERATO che:

- l'esercizio economico 2009 ha chiuso con un considerevole utile di esercizio (oltre 4,7 milioni di Euro, pari a circa il 13% dei costi di produzione);
- l'Istituto ha ricevuto il già citato finanziamento straordinario dal Ministero della Salute di Euro 2.275.714,39 finalizzato alla stabilizzazione di personale precario che opera nell'ambito della gestione delle emergenze sanitarie;
- l'Istituto ha rispettato i dettami di spesa sui costi del personale stabiliti dalle leggi finanziarie;
- i positivi risultati sono stati ottenuti anche grazie al considerevole apporto dato dal personale del comparto alla realizzazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione che, oltre a permettere di conseguire ottimi risultati sotto il profilo economico, hanno accresciuto l'immagine dell'Istituto a livello nazionale ed internazionale e fatto aumentare l'attività erogata per fini istituzionali, di ricerca e commerciali, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo;
- il mancato adeguamento del fondo per la produttività, a conclusione del processo di stabilizzazione comporterebbe, a partire dall'esercizio 2009, una riduzione delle quote individuali di produttività rispetto al passato;
- il suddetto protocollo regionale d'intesa con le OO.SS. del 21.12.2004 prevede che ogni rideterminazione dei fondi contrattuali debba essere preceduta da specifica autorizzazione della Segreteria Regionale Sanità e Sociale;
- il suddetto protocollo d'intesa regionale sulle stabilizzazioni del 11/09/2007 prevede la possibilità di incremento dei fondi soltanto nel caso di rispetto dei tetti di spesa ed effettivo incremento della dotazione organica complessiva.

DATO ATTO che, sulla base dei presupposti di cui al periodo precedente, questa Amministrazione ha provveduto, con nota prot. n. 10636 del 03.12.2009, a quantificare, secondo i meccanismi contrattuali vigenti, l'incremento dei fondi del comparto e ad inoltrare una proposta al competente organo regionale per il rilascio della richiesta autorizzazione preventiva.

PRECISATO che la citata nota dell'Istituto prevedeva anche l'adeguamento dei fondi a seguito dell'espletamento di concorsi per le progressioni verticali, autorizzate nell'ambito della riorganizzazione dell'Istituto approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 02.05.2006 e sottoposta al controllo degli enti cogenerenti che hanno espresso parere positivo, possibilità questa prevista dall'art. 12 del CCNL 20/9/2001, II Biennio Economico.

DATO ATTO che in data 30/11/2010, non essendo ancora pervenuto dalla Regione Veneto alcun pronunciamento in merito alla richiesta di autorizzazione all'incremento dei fondi e non avendo quindi l'Amministrazione alcuna facoltà di procedere in tal senso, le OO.SS. del Comparto proclamavano lo stato di agitazione del personale minacciando azioni di sciopero; le stesse OO.SS. in precedenza, per tramite dello Studio Legale Bergo, con nota prot. n. 8110 del 31/08/2010, avevano anche intimato all'Amministrazione di procedere all'adeguamento dei fondi, minacciando, in caso contrario, di adire le vie legali.

ATTESO che, a seguito della proclamazione dello stato di agitazione, in data 9/12/2010 l'Amministrazione è stata convocata dalla Prefettura di Padova per il tentativo di conciliazione ai sensi della L. n. 146/1990 così come modificata dalla L. n. 83/2000, nel corso del quale, anche su invito del rappresentante della Prefettura, le parti hanno concordato di inviare una ulteriore richiesta di chiarimenti in tema di incremento dei fondi alla Regione Veneto.

APPURATO che l'Amministrazione ha provveduto in tal senso, come da nota prot. n. 11406 del 13/12/2010 inviata all'attenzione del Segretario Regionale per la Sanità.

PRESO ATTO che la citata Segreteria Regionale provvedeva a rispondere a quest'ultimo quesito con propria nota prot. 657123/E900.01.6 del 17/12/2010, precisando nello specifico che: *“Con riferimento alla nota prot. n. 0011406-1.15 del 13.12.2010, avente medesimo oggetto, si forniscono le seguenti precisazioni ricognitive della vigente disciplina regionale, quale desumibile – oltre che dalla L.R. n. 34/01, di riordino dell'Istituto – da successive deliberazioni della Giunta regionale, tra cui in particolare le deliberazioni n. 886/07 e n. 4209/08, le cui previsioni in materia di personale delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale (attuative del disposto dell'articolo 37 della L.R. n. 2/07, prorogato per il triennio 2010-2012 dall'art. 9 della L.R. n. 16/10) sono state da ultimo confermate con la D.G.R. n. 855/10.*

Nello specifico, la Giunta regionale, con la D.G.R. n. 886/07, ha ribadito che codesto Istituto è tenuto ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 37 dell L.R. 2/2007, ma non ad applicare le indicazioni del presente provvedimento riguardanti specificatamente le Aziende ULSS e Ospedaliere, ed ha l'obbligo di compilazione, a fini statistici, delle tabelle di cui all'allegato B della D.G.R. n. 886/07.

Inoltre il protocollo d'intesa per la stabilizzazione del personale precario dell'area del comparto delle aziende ed enti del SSR, approvato con DGR n. 2811/07, precisa che il protocollo stesso, per quanto riguarda codesto Istituto, “si applica solo per le parti che non risultino incompatibili con le disposizioni riferite a tutti gli istituti zooprofilattici contenute all'art. 1, comma 566, della L. 296/06”.

Infine con la D.G.R. n. 4209/08, la Giunta regionale ha ritenuto “di precisare che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie debba autonomamente valutare il limite di spesa per il personale, nel caso di fattispecie previste da norme statali che lo riguardino specificatamente con assegnazione di compiti ad esclusivo finanziamento a carico dello Stato, e che conseguentemente non sia per tale profilo soggetto ad autorizzazione regionale”.

Dal quadro sopra delineato emerge come – fermo il potere di indirizzo della Regione – codesto istituto presenti elementi di specialità, rispetto alle aziende ed enti del SSR, che hanno fondamento in specifiche disposizioni statali e regionali.

In particolare, mentre le aziende ed enti del SSR sono soggette a preventiva autorizzazione regionale in una pluralità di ipotesi, quali ad esempio il conferimento di incarichi o l'assunzione di personale dipendente, le suindicate deliberazioni della Giunta regionale precisano che codesto Istituto, pur dovendo garantire l'equilibrio di bilancio annuale e pluriennale, non è tenuto ad acquisire le stesse autorizzazioni.

Va però evidenziato che l'autonoma valutazione dei limiti di spesa deve essere comunque sorretta e confortata dal rispetto degli indirizzi regionali per tutte le parti che risultino applicabili, quali ad esempio le disposizioni in materia di fondi contrattuali (che, per il comparto, sono state dettate con la D.G.R. n. 4308/04 e che riguardano anche codesto Istituto, benché esso non debba acquisire – a mente della citata D.G.R. n. 4209/08 – l'autorizzazione regionale prevista per le altre aziende ed enti del SSR).

Infatti, il suindicato quadro normativo, proprio perché prevede l'autonoma valutazione dei limiti di spesa, non affievolisce ma rafforza i profili di responsabilità per la gestione e per l'adozione di atti capaci di incidere – con effetto immediato o successivo nel tempo – sul rispetto dei limiti stessi.”

APPURATO, pertanto, che questo Istituto può procedere autonomamente ove necessario, ovvero senza preventiva autorizzazione da parte della Regione, all'incremento dei fondi contrattuali, sia pur sempre nel pieno rispetto dei vincoli economici e giuridici fissati dalla vigente normativa nazionale e regionale, oltre che secondo logiche di opportunità gestionale e di valutazione attuale e futura dell'impatto di tali decisioni sull'equilibrio economico dell'Ente.

PRESO ATTO che l'art. 9, commi 1 e 21, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010 ha nel frattempo disposto che:

“Comma 1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14.

Comma 21. ... Omissis ... Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”

DATO ATTO che sulla base di quanto esposto, l'Amministrazione in data 30/12/2010 ha provveduto a convocare il Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'art. 55 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, per sottoporre al loro parere di congruità la proposta di incremento dei fondi contrattuali di cui alla citata nota prot. n. 10636/2009.

VERIFICATO che, come risulta da verbale agli atti del Servizio Economico Finanziario, il Collegio dei Revisori ha ritenuto che sussistano i presupposti di legge e di congruità con i dati di bilancio per poter procedere all'incremento dei fondi contrattuali del comparto, precisando altresì che, in virtù dei principi generali di buona amministrazione, ribaditi anche dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, le risorse destinate al personale devono essere correlate ad effettive esigenze di garanzia dei livelli retributivi, alle specifiche finalità per le quali sono state destinate e, per la parte legata alla produttività, erogate con riferimento a parametri che misurino la performance ottenuta dalla struttura e dai singoli.

RITENUTO pertanto opportuno, per le motivazioni sopra esposte ed alla luce delle innovazioni normative nel frattempo intervenute, procedere all'incremento dei fondi contrattuali del comparto secondo i parametri di cui alla citata richiesta prot. n. 10636/2009 e nel rispetto

Segue delib. N. **595** del. **31 DIC 2010**

delle prescrizioni e del parere di congruità espresso dal Collegio dei Revisori, ovvero contemperando tale incremento con la capacità del fondo di assicurare gli attuali livelli retributivi e con la possibilità di effettivo utilizzo delle risorse così determinate a favore del personale per finalità strettamente connesse alla natura del fondo stesso.

VALUTATO pertanto di procedere all'incremento dei seguenti fondi contrattuali del comparto, secondo gli importi e le decorrenze di seguito riportate:

Fondo produttività individuale:

Incremento fondo	286.000 €
Costo complessivo compresi gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro	393.250 €
Data di integrazione del fondo: a decorrere dal 01/01/2009	

Fondo fasce:

Incremento fondo	103.000 €
Costo complessivo compresi gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro	141.625 €
Data di integrazione del fondo: a decorrere dal momento in cui sarà possibile dare seguito a progressioni di carriera del personale	

Fondo accessorio:

Incremento fondo	41.000 €
Costo complessivo compresi gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro	56.375 €
Data di integrazione del fondo: a decorrere dal 01/01/2011	

Totale annuo a regime	430.000 €
Totale annuo a regime compresi gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro	591.250 €

APPURATO che la quota annua di tali costi rientrante nell'ambito del citato Decreto interministeriale del 06/05/2008 è stimata in € 330.000, mentre la rimanente parte è a carico del bilancio, con la precisazione che i costi relativi agli esercizi 2009 e 2010 trovano già copertura nelle somme all'uopo rispettivamente accantonate e previste in via prudenziale nei relativi bilanci.

PRECISATO che, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 9 della L. n. 122/2010, l'Amministrazione si impegna a procedere alla rideterminazione del fondo fasce contestualmente alla effettiva possibilità di effettuare progressioni di carriera orizzontali e/o verticali a favore del personale del comparto, che abbiano valenza anche economica, entro il tetto sopra riportato e subordinatamente al rispetto dei dettami normativi attuali e futuri in materia.

DATO ATTO che nelle more dell'attuazione delle suddette progressioni di carriera, il mancato incremento del fondo andrà a costituire economia di bilancio.

PRECISATO, inoltre, che in considerazione delle esigenze operative future, dettate anche dalla riorganizzazione dell'Istituto approvata con DCA n. 7 del 20/10/2010, l'Amministrazione si riserverà di sottoporre alle OO.SS., in sede di contrattazione integrativa aziendale, una proposta di diversa ripartizione dei suddetti importi tra i diversi fondi contrattuali, che risulti maggiormente funzionale alle esigenze dell'Istituto.

PRESO ATTO che la Regione Veneto con nota prot. n. 11917 del 24/12/2010 a firma del Segretario Regionale per la Sanità, nelle more del previsto adeguamento del proprio ordinamento ai principi di cui al D.Lgs. 27/10/2009 n. 150, ha invitato le Amministrazioni al rispetto di quanto stabilito dal CCNL in tema di valutazione e corresponsione delle quote incentivanti al personale, raccomandando, nel contempo, di valutare attentamente la congruità

Segue delib. N. **595** del. **31 DIC 2010**

delle anticipazioni della retribuzione di risultato e produttività collettiva rispetto alla capienza dei fondi.

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori nell'incontro del 30/12/2010 ha specificatamente raccomandato all'Amministrazione di procedere ad uniformare il sistema premiante vigente presso questo Istituto ai principi dettati in materia dal citato D.Lgs. n.150/2009.

DATO ATTO che questa Amministrazione nel recepire tali indicazioni e raccomandazioni subordinerà l'erogazione delle quote incentivanti a partire dal 2011 all'approvazione dei nuovi criteri da definire in sede di contrattazione integrativa con le OO.SS..

ACCERTATO che il Responsabile del procedimento ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa statale e regionale, attestazione allegata al presente provvedimento.

VISTA l'attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di rispettiva competenza, espressi ai sensi degli artt. 15 e 16 dell'Accordo tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Bolzano e Trento sulla gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dai suddetti enti, rispettivamente, con leggi n. 34/2001, n. 18/2002, n. 11/2001 e n. 2/2002.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3709 del 2.12.2008 avente ad oggetto "*Nomina del direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie*".

VISTO l'art. 13 dell'Accordo tra gli enti cogenerenti approvato con le sopraccitate leggi regionali e provinciali.

DELIBERA

1. di prendere atto che con Decreto interministeriale del 06/05/2008 a firma congiunta del Ministro della Salute e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono state stanziare in forma permanente a favore degli I.I.ZZ.SS. le risorse economiche individuate dall'art. 1, comma 566, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), fissando per questo Istituto un finanziamento annuo pari a Euro 2.275.714,39 destinato a finanziare l'assunzione di personale del comparto a tempo indeterminato operante nell'ambito delle emergenze di cui alla Legge n. 3/2001;
2. di autorizzare, per quanto esposto nelle premesse e che si intende qui integralmente riportato, l'incremento dei fondi contrattuali del comparto, secondo i seguenti importi e decorrenze:

Fondo produttività individuale:

Incremento fondo	286.000 €
Costo complessivo compresi gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro	393.250 €
Data di integrazione del fondo: a decorrere dal 01/01/2009	

Fondo fasce:

Incremento fondo	103.000 €
Costo complessivo compresi gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro	141.625 €
Data di integrazione del fondo: a decorrere dal momento in cui sarà possibile dare seguito a progressioni	

di carriera del personale

Fondo accessorio:

Incremento fondo 41.000 €

Costo complessivo compresi gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro
56.375 €

Data di integrazione del fondo: a decorrere dal 01/01/2011

Totale annuo a regime 430.000 €


Totale annuo a regime compresi gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro 591.250 €

3. di dare atto che l'Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 9 della L. n. 122/2010, si impegna a procedere all'incremento del fondo fasce del comparto contestualmente alla effettiva possibilità di effettuare progressioni di carriera orizzontali e/o verticali a favore del personale del comparto, che abbiano valenza anche economica, entro il tetto individuato al punto 2) e subordinatamente al rispetto dei dettami normativi attuali e futuri in materia.
4. di stabilire che, nelle more dell'attuazione delle suddette progressioni di carriera, il mancato incremento del fondo andrà a costituire economia di bilancio.
5. di dare atto che la quota annua dei costi di cui al punto 2) rientrante nell'ambito del finanziamento di cui al punto 1) è stimata in € 330.000, mentre la rimanente parte rimane a carico dei bilanci attuali e futuri;
6. di prendere atto che i costi relativi agli esercizi 2009 e 2010 trovano già copertura nelle somme all'uopo rispettivamente accantonate e previste in via prudenziale nei relativi bilanci.

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'art. 21 dell'Accordo sulla gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli enti cogenerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.


IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Iginò Andrighetto



Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole

Il Direttore amministrativo
Dr. Francesco Favretti



Il Direttore sanitario
Dr. Stefano Marangon



ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile del procedimento attesta l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa statale e regionale e che la presente proposta di deliberazione:

comporta spesa su: finanziamento istituzionale
finanziamento vincolato
altri finanziamenti
non comporta spesa

Firma



ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l'avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Firma